

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Comprensivo "Anna Fraentzel Celli"

Via Filippo Fiorentini, 48 - 00159 Roma Tel. 0643530647/0643566511

Distretto 13° - Cod. Minis. RMIC8EK00L Cod. Fisc. 97712660584

E-mail: RMIC8EK00L@istruzione.it -

posta certificata: RMIC8EK00L@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icannacelli.edu.it>

Circolare n. 32 - a.s. 2024-2025 del giorno 08/10/2024

Destinatari: Famiglie, Docenti, DSGA, Personale ATA, Atti

Oggetto: Obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica.

Si informa che, alla luce delle novità introdotte dal nuovo art. 570-ter del codice penale, il T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" ha subito rilevanti modifiche in particolare all'art.114. Le novità sono le seguenti:

- **mancata iscrizione:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Pertanto la scuola nella figura del Dirigente Scolastico, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'Istruzione (ANIST) entro il mese di ottobre comunica al Sindaco i nominativi degli studenti inadempienti. Il Sindaco, identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti, ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo a ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (genitori o chi ne fa le veci), previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (genitori o chi ne fa le veci) che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, **la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.**

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

- elusione dell'obbligo di istruzione: - situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

- ovvero il minore la cui mancata frequenza sia di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Pertanto la scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, invia comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori o chi ne fa le veci). Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

Si invitano pertanto tutte le componenti ad un'attenta lettura della presente circolare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Prof.ssa *Marianna Miranda* (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

